

Comune di Cantalupa (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13.02.2016 "regolamento edilizio comunale - aggiornamento sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale del 28.07.2015 n. 7927040 ".

Il Consiglio Comunale
(*omissis*)
delibera di

- Di approvare l'aggiornamento del Regolamento edilizio Comunale a seguito delle modifiche apportate, in adempimento ai disposti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2015 n. 79-27040, come sotto riportato:

- Di sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2005 e da ultimo modificato con deliberazione n. 4 del 04.01.2010, con il seguente:

“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

- Di sostituire al comma 1 dell'art. 15 del regolamento edilizio suddetto, le parole:

“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -”;

- Di aggiungere *al comma 1 dell'art. 15 la seguente precisazione: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori come identificati all'art. 18 comma 2 lettera c.;*

- Di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio suddetto, il seguente:

“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

- Di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio suddetto, le parole “abitabile o agibile”;

- Di sostituire *alla lettera c) del comma 2 dell'art. 18 del regolamento suddetto la parola “immobiliari” con la parola “abitative”;*

- Di sostituire la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio suddetto con la seguente:

“f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”

- Di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio suddetto, le parole “sottotetto abitabile o agibile compreso” con le seguenti “sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;

- Di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio suddetto con il seguente:
“2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura”;
- Di approvare il testo coordinato degli artt. 13 – 15 – 18 – 19 – 20;
- Di dare atto che l'efficacia del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e di dare mandato al responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione.

(omissis)